DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1972

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/26.760 — GEMA)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/268/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 86,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1],

vista la decisione della Commissione del 2 giugno 1971 [2],

vista la domanda della Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), Berlino, intesa ad ottenere un'integrazione dell'articolo 1, n. 7, della decisione della Commissione del 2 giugno 1971,

visto il parere del Comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti del 21 marzo 1972, emesso a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

I.

considerando che la GEMA ha chiesto che l'articolo 1, n. 7, della menzionata decisione venga integrato in modo da darle la possibilità di porre fine all'abuso ivi constatato — costituito dal vincolo non necessario e non giustificato imposto ai suoi membri — anche in modo diverso dalla concessione di una facoltà di disdetta annuale e dalla classificazione dei diritti di autore in sette categorie ; che, per motivi economici, la GEMA desidera ottenere che l'appartenenza alla società abbia una durata minima di 3 anni ; che, secondo quanto essa espone, tale durata minima la premunisce anche contro eventuali pressioni esercitate da grandi utilizzatori di opere musicali (enti radiofonici, produttori discografici) sui suoi membri per indurli a cedere loro direttamente i propri diritti d'autore, eludendo la sua intermediazione ;

II.

1. considerando che la disdetta annuale prevista dall'articolo 1, n. 7, della decisione della Commissione del 2 giugno 1971, per il membro che intende ritirare alla GEMA la gestione della totalità o di una parte dei suoi diritti d'autore, era stata stabilita tenendo conto della possibilità accordata alla GEMA dall'articolo 1, n. 7, di farsi cedere in esclusiva le sette categorie ivi elencate nei punti da 1 a 7 ;

2. considerando che la valutazione della durata del vincolo di un membro e la fissazione di un termine oltre il quale detto vincolo è da considerarsi abusivo dipende dalla gravosità dello stesso ; che se la GEMA proroga a tre anni la durata minima di tale vincolo, viene mantenuto l'equilibrio tra durata e gravosità dello stesso, se essa permette ai suoi membri di avvalersi dei vari modi di esercizio dei diritti d'autore in ogni paese del mondo con maggiore libertà di quella consentita dal sistema di classificazione in sette categorie di cui all'articolo 1, n. 7 ; che occorre garantire che l'appartenenza alla società ed il trasferimento dei diritti siano coordinati nel tempo in modo da aver termine contemporaneamente alla fine dell'anno in cui scade il periodo dei tre anni e che nell'interesse dei membri attuali venga stabilito un primo termine fisso di disdetta al 31 dicembre 1973 per tutti i contratti di cessione in vigore all'8 giugno 1971, data della notifica della decisione del 2 giugno 1971 ;

3. considerando che ai sensi della presente decisione sono considerati modi di esercizio tutti i modi, economicamente scindibili, nei quali si esercita il diritto d'autore nel rispetto delle diverse legislazioni in materia ; che tali modi d'esercizio, economicamente scindibili, nei quali si esercita il diritto d'autore sono ad esempio :

a) il diritto generale d'esecuzione,

b) il diritto di radiodiffusione,

c) il diritto di comunicazione pubblica di opere radiodiffuse,

d) il diritto di televisione,

e) il diritto di comunicazione pubblica di opere telediffuse,

f) il diritto di rappresentazione cinematografica,

g) il diritto di riproduzione e diffusione meccanica,

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. L 134 del 20. 6. 1971, pag. 15.

h) il diritto d'esecuzione pubblica di opere rprodotte con mezzi meccanici,

i) il diritto di produzione cinematografica,

j) il diritto di produrre, riprodurre e diffondere su supporti per magnetoscopi,

k) il diritto d'esecuzione pubblica di opere riprodotte su supporti per magnetoscopi,

l) il diritto di sfruttamento derivante dallo sviluppo tecnico o da una modificazione della legislazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, n. 7, della decisione della Commissione del 2 giugno 1971, viene modificato come segue :

7. articolo 3, n. 1, lettera a), dello statuto e articolo 1 del contratto di cessione, nella misura in cui tali articoli privano i membri della libertà di scegliere

A. *tra la possibilità*

a) di cedere i loro diritti per i paesi in cui la GEMA non opera direttamente, totalmente o in parte alla GEMA stessa o a un'altra società di diritti d'autore ;

b) di cedere i loro diritti, per i paesi in cui la GEMA opera direttamente, totalmente alla GEMA o per categorie a diverse società ;

c) di ritirare alla GEMA la gestione di certe categorie, previa regolare disdetta alla fine dell'anno,

senza perdere per questo la qualità di socio ordinario o il beneficio delle prestazioni derivanti dalle « procedure di classificazione » o dalla cassa sociale ; restano salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, sezione A dello statuto, che richiedono un reddito minimo per l'acquisto o il mantenimento della qualità di socio ordinario, nonché il diritto della GEMA di pretendere, nell'ambito di una categoria, la cessione di tutte le opere di un membro, comprese quelle future.
Sono categorie ai sensi della presente decisione :

1. il diritto generale di esecuzione,

2. il diritto di radiodiffusione compreso il diritto d'esecuzione pubblica delle opere radiodiffuse (diritto di trasmissione),

3. il diritto di rappresentazione cinematografica,

4. il diritto di riproduzione e diffusione meccanica, compreso il diritto d'esecuzione pubblica di opere riprodotte con mezzi meccanici (diritto di trasmissione),

5. il diritto di produzione cinematografica,

6. il diritto di produrre, riprodurre, diffondere ed eseguire pubblicamente su supporti per magnetoscopi,

7. il diritto di sfruttamento derivante dallo sviluppo tecnico o da una modificazione della legislazione,

B. *e la possibilità*

a) di cedere i loro diritti per ogni singolo paese del mondo, totalmente alla GEMA o per categorie e paesi a più società,

b) di ritirare alla GEMA la gestione di certi modi d'esercizio, previa regolare disdetta al termine di un periodo massimo di tre anni,

senza perdere per questo la qualità di socio ordinario o il beneficio delle prestazioni derivanti dalle « procedure di classificazione » o dalla cassa sociale. Il termine di tre anni ha inizio dal 1° gennaio successivo alla firma del contratto di cessione. Tutti i contratti di cessione in vigore alla data dell'8 giugno 1971 possono essere disdetti integralmente o parzialmente al 31 dicembre 1973.

Restano salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, sezione A, dello statuto che richiedono un reddito minimo per l'acquisto o il mantenimento della qualità di socio ordinario, nonché il diritto della GEMA di pretendere, nell'ambito di un modo di esercizio, la cessione di tutte le opere di un membro, comprese quelle future.

Articolo 2

La « Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte » (GEMA), D-1 Berlino 30, Bayreuther Straße 37/38, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT